



**AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ASILO NIDO**

- FOGLIO CONDIZIONI -

Art. 1 – Oggetto

Oggetto dell'affidamento è il servizio di coordinamento pedagogico e formazione del personale dell'asilo nido comunale, sito in via Caprera.

Il coordinatore è una figura professionale con documentata formazione nei servizi educativi della prima infanzia fascia 0/3 ed esperienza nel settore della formazione e gestione di personale educativo.

Art. 2 – Durata e importo della prestazione

Il servizio si svolgerà negli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027

L'importo complessivo massimo per il coordinamento è stimato in € **37.536,00** oltre IVA da considerarsi onnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste, ivi comprese eventuali spese accessorie per dare compimento alle prestazioni stesse (trasferte, missioni, etc...) per un numero minimo di n. **1.104 ore** di effettuazione del servizio.

L'importo complessivo massimo per 40 ore di formazione è stimato in € 2.800,00 IVA esente da svolgersi nelle due annualità.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo di maggior tutela applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del presente appalto è il "CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo".

Il costo stimato per la mano d'opera viene così calcolato:

1. Coordinatore : costo orario € 31,00 x 1.104 ore

Si precisa che il costo stimato della manodopera è stato determinato utilizzando il costo medio orario riferito alla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Cat. F1

Art. 3 – Modalità di svolgimento –

Il coordinatore dovrà garantire la propria presenza nella sede dell'asilo nido almeno due giorni alla settimana, in accordo con l'Amministrazione, per complessive 12 ore.

Le attività che dovranno essere svolte sono le seguenti:

- condivisione e verifica degli obiettivi generali e specifici del servizio;
- progettazione e verifica metodo di lavoro e percorso educativo;
- programmazione e gestione dell'attività educativa;
- organizzazione del personale comunale educativo e di supporto;
- osservazione dei bambini e loro dinamiche;
- rapporti con le famiglie;
- confronto con la responsabile dell'area, gli Amministratori e, se richiesto, partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione;
- rapporti con le gli enti territoriali e promozione di iniziative rivolte alla fascia 0/6
- formazione per il personale educativo dipendente dell'asilo nido.

Il coordinatore dovrà presentare una relazione scritta sull'andamento dell'attività svolta entro la fine dell'anno educativo.

Art. 4 – Personale - Responsabilità

L'aggiudicatario provvede all'espletamento del servizio con personale adeguatamente qualificato con contratto di lavoro dipendente o altra tipologia prevista dalla normativa vigente in materia di lavoro.

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento del servizio per negligenze e leggerezze comprese quelle del proprio personale. In particolare la ditta aggiudicataria di assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e cose, tenendo indenne l'Ente da ogni responsabilità diretta o indiretta.

Per quanto concerne la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenze, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di redazione del DUVRI.

Art. 5 – Garanzia definitiva

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del citato Decreto Legislativo, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 6 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 il prezzo è soggetto a revisione, nei casi e con le modalità previste da citato articolo.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT: costo delle retribuzioni contrattuali orarie settore sanità e assistenza.

Art. 7 – Penali

In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti, oltre all'obbligo di provvedere all'esatta esecuzione della mancata prestazione o di quella non correttamente adempiuta e, comunque, entro il termine assegnatogli dal responsabile del procedimento, l'affidatario del servizio sarà passibile di una penalità variante da € 50,00 a € 200,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e/o alla recidività, fatti salvi i maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati.

Le inadempienze correlate all'applicazione delle penalità verranno contestate direttamente dal responsabile del procedimento, in ogni caso, nel rispetto del contraddittorio. Si procederà ad una preventiva contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa mediante pec all'affidatario del servizio, assegnando un termine di 10 giorni dalla data di consegna della comunicazione per la ricezione di eventuali controdeduzioni. Ove l'affidatario non replichi nei termini previsti, o non fornisca elementi di risposta giudicati idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la penalità.

La penalità sarà addebitata sulla fattura in scadenza oppure mediante escussione della garanzia definitiva per un importo corrispondente al valore della stessa.

Qualora il numero complessivo delle penalità risulti superiori a tre **nel periodo indicato**, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere la risoluzione anticipata del contratto.

L'applicazione delle penalità non esclude il risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dal non conforme o mancato espletamento del servizio.

Art. 8 - Sottoscrizione contratto

La sottoscrizione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023, mediante apposito scambio di lettere tra le parti tramite posta elettronica certificata.

Art. 9 - Liquidazione

La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio prestato ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Art. 10 - Responsabile del trattamento dati – Art. 28 Regolamento UE 2016/679

Il Comune di Malnate titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione di "Responsabile esterno" è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all'appaltatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Art. 11 - Risoluzione contrattuale

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per le seguenti fattispecie:

- arbitrario abbandono del servizio oggetto dell'affidamento;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non sanate pur a seguito di regolare diffida, dopo un minimo di tre contestazioni;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento (art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010);
- cancellazione dell'affidatario dal Registro delle Imprese, fallimento o attivazione di procedure concorsuali, perdita dei requisiti di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato versamento dell'affidatario di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti di Previdenza;
- allorché si accerti che le informazioni fornite all'affidatario in sede di procedura di affidamento, risultino, anche in parte, non corrispondenti al vero;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela dei dati personali e particolari.

Al ricorrere di ognuno di tali casi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. quando il Comune dichiarerà all'affidatario del servizio che intende avvalersi della presente clausola.

L'obbligo a carico dell'affidatario del servizio di comunicare tempestivamente alla Prefettura competente ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in

qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. L'eventuale inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

E' prevista, inoltre, la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 – 318 – 319 - 319/bis - 319/ter - 319/quarter - 320 - 322 - 322/bis - 346/bis - 353 - 353/bis del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Malnate" approvato e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive, n. 146 del 23/12/2013, n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, sono estesi nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario del servizio; il mancato rispetto di tali disposizioni può determinare la risoluzione del contratto, qualora le violazioni accertate dal responsabile del procedimento siano gravi e/o reiterate.

Qualora si verifichi uno dei predetti casi di risoluzione, il responsabile del procedimento comunica, con le modalità di cui al precedente art. 6 all'affidatario del servizio la fattispecie rilevata, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione. Nei successivi 10 giorni la Stazione Appaltante deciderà se accettare le controdeduzioni eventualmente pervenute o risolvere il contratto.

Articolo 12 – Definizione delle controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le Parti, è competente il Foro di Varese. È esclusa la competenza arbitrale.

Malnate, luglio 2025

Il Responsabile Area: Enza Calcagno

“Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e 24 D. Lgs. 82/2005”.